

REGOLAMENTO (CE) N. 95/2002 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2002

che modifica il regolamento (CEE) n. 2670/81 che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

n. 1148/98 ⁽⁷⁾, si applicano durante il periodo previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

- (1) Il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) ⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) ⁽³⁾ hanno previsto il nuovo regime applicabile per ovviare alla lontananza, all'insularità e all'ubicazione ultraperiferica di tali regioni.

Il testo dell'articolo 1bis del regolamento (CEE) n. 2670/81 è sostituito dal seguente testo:

«1 bis. Durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 ^(*), fatto salvo il disposto del paragrafo 1, lettere a), b) e d), quando lo zucchero C è introdotto, sotto forma di zucchero bianco del codice NC 1701 nelle isole Canarie e a Madera o sotto forma di zucchero greggio del codice NC 1701 12 10 nelle Azzorre, in applicazione del regime di esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1453/2001 ^(**) o del regolamento (CE) n. 1454/2001 ^(***), esso è considerato come esportato verso il paese terzo a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e quindi originario di detti paesi terzi ai fini dell'applicazione del citato regime.

^(*) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

^(**) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

^(***) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.»

- (2) Le modalità d'applicazione del regime specifico d'approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche stabilito dai regolamenti (CE) n. 1452/2001 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, fissate dal regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, hanno previsto, fra l'altro, la proroga delle disposizioni particolari relative alle correnti di scambio tradizionali con il resto della Comunità, segnatamente per quanto concerne le consegne di zucchero bianco C e di zucchero greggio C, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1260/2001. Onde garantire un periodo di applicazione uniforme del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1260/2001, è necessario precisare che le disposizioni specifiche di cui al paragrafo 1 bis dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.

⁽⁷⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 262 del 16.9.1981, pag. 14.